

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-008535/2016
alla Commissione**

Articolo 130 del regolamento

Piernicola Pedicini (EFDD) e Eleonora Evi (EFDD)

Oggetto: Pratiche anticoncorrenziali di Aspen Pharma

Il 14 ottobre 2016 l'Autorità antitrust italiana ha comminato ad Aspen Pharma una sanzione di 5 milioni di euro per abuso della sua posizione dominante e la fissazione di prezzi sleali in ordine a un gruppo di farmaci anticancro salvavita e insostituibili: Alkeran (melfalan), Leukeran (clorambucile), Thioguanin (tioguanina) e Purinethol (mercaptapurina).

Tali prodotti non hanno sostituti diretti e, nonostante i relativi brevetti siano scaduti da tempo, non è disponibile alcuna versione generica.

Dopo l'acquisto di questo gruppo di farmaci da GlaxoSmithKline, Aspen Pharma ha avviato negoziati con l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) al fine di ottenere un aumento significativo dei prezzi, nonostante l'assenza di qualsiasi giustificazione economica valida. Ricorrendo a una strategia negoziale aggressiva, ivi inclusa la minaccia di interrompere la fornitura di tali farmaci al mercato italiano, Aspen ha ottenuto un aumento dei prezzi dal 300 % al 1500 %.

Tenendo conto del fatto che i prodotti in questione sono utilizzati in numerosi Stati membri, può la Commissione appurare se le pratiche citate sono in uso anche in altri paesi dell'UE, in violazione dell'articolo 102 TFUE, provocando carenze di tali farmaci? In caso di risposta affermativa, intende ricorrere alle sue competenze per porre fine a tale violazione?